

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Nel corso dei lavori per la realizzazione di uno scavo di trincea profondo m. 4,5 circa di cui 3 m. verticali per allocare una tubazione in un terreno che non dava sufficienti garanzia di stabilità anche in relazione alla pendenza delle pareti, si verificava un distacco di una massa di terreno dalla parete dello scavo che investiva gli operai, determinando il decesso di uno nonché lesioni personali gravi all'altro.

Tipologia del luogo di avvenimento

<input type="checkbox"/> Privato	<input checked="" type="checkbox"/> Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Ufficio
		<input type="checkbox"/> Fabbrica	<input type="checkbox"/> Altro
			<input type="text"/>

Principio di diritto

Per pacifica giurisprudenza, l'assunzione, in via di fatto, della qualità di datore di lavoro, di dirigente o di preposto determina, in virtù del principio di effettività, l'acquisizione della corrispondente posizione di garanzia in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (cfr. Sez. 4, n. 22246 del 28/02/2014, Rv. 259224; Sez. 7, Ordinanza n. 33799 del 02/08/2016).

Sul punto, non può poi trascurarsi che recenti e importanti arresti della giurisprudenza di legittimità anche in composizione apicale (cfr. Sez. Un., n. 38343 del 24/04/2014 Ud. -dep. 18/09/2014- Rv. 261107; Sez. 4, n. 2536 del 23/10/2015 Ud. -dep. 21/01/2016- Rv. 265797: nell'occasione la Corte ha ribadito il principio secondo cui "in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene protetto) hanno ribadito che la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, aggiungendo anzi che è spesso di particolare importanza porre attenzione alla concreta organizzazione della gestione del rischio: indicazione che oggi si desume testualmente dall'art. 299 del T.U. sulla sicurezza del lavoro, ma che costituisce importante principio dell'ordinamento penale (v. anche Sez. 4 n. 7921 del 26/02/2016; Sez. 4, n. 25527 del 22/05/2007 Ud. -dep. 04/07/2007- Rv. 236852). legittimità anche in composizione apicale (cfr. Sez. Un., n. 38343 del 24/04/2014 Ud. -dep. 18/09/2014- Rv. 261107; Sez. 4, n. 2536 del 23/10/2015 Ud. -dep. 21/01/2016- Rv. 265797: nell'occasione la Corte ha ribadito il principio secondo cui "in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene protetto) hanno ribadito che la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, aggiungendo anzi che è spesso di particolare importanza porre attenzione alla concreta organizzazione della gestione del rischio: indicazione che oggi si desume testualmente dall'art. 299 del T.U. sulla sicurezza del lavoro, ma che costituisce importante principio dell'ordinamento penale (v. anche Sez. 4 n. 7921 del 26/02/2016; Sez. 4, n. 25527 del 22/05/2007 Ud. -dep. 04/07/2007- Rv. 236852).

È parimenti ius receptum che, in tema di omicidio o lesioni colpose derivanti da infortuni sul lavoro, se più sono i titolari della posizione di garanzia (nella specie, relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro), ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto, anche quando le posizioni di garanzia siano sullo stesso piano (cfr. Sez. 4, n. 38810 del 19/04/2005, Rv. 232415; Sez. 4, n. 45369 del 25/11/2010, Rv. 249072).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

<input type="checkbox"/> Rigetto_del_ricorso	<input type="checkbox"/> Ricorso_inammissibile		
annullamento	<input type="checkbox"/> senza rinvio	<input checked="" type="checkbox"/> con rinvio	<input type="checkbox"/> con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma cui demanda la regolamentazione delle spese tra le parti anche per questo giudizio di cassazione. Così deciso il 27/09/2017

Note

Era stato proposto ricorso dalle parti civili.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.